

**CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
Confagricoltura Puglia**

**STATUTO
TITOLO I**

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita, come Associazione non riconosciuta senza fine di lucro, Confagricoltura Puglia, Federazione Regionale Agricoltori di Puglia, di seguito Federazione, con sede in Bari, Via Amendola n.166/5, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana che unitamente al Codice Etico fa parte del presente statuto.

Essa è formata dalle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori e concorre a costituire Confagricoltura, mantenendo rispetto ad essa propria autonomia funzionale, finanziaria e patrimoniale,

La Federazione si obbliga ad osservare lo Statuto di Confagricoltura, il Codice Etico ed il relativo regolamento, ad adottare uno Statuto ed eventuali regolamenti conformi allo Statuto Confederale e ad uniformarsi alle deliberazioni e alle direttive generali della Confederazione.

La Federazione, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 e dell'articolo 1 del Reg. Regionale 20 giugno 2001 n. 6 è dotata di personalità giuridica.

Art. 2

Scopi

La Federazione rappresenta le Confagricoltura provinciali - Unioni suddette in ambito regionale, nonché i loro soci e le categorie professionali, sindacali ed economiche inquadrati al loro interno.

La Federazione :

- a) esercita la rappresentanza generale e particolare di cui al comma precedente nei confronti dell'Ente Regione, degli altri Enti Pubblici a livello regionale, nonché degli Organismi Sindacali, Professionali ed Economici operanti a livello regionale;
- b) promuove e coordina le iniziative volte a potenziare ed assistere le Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori nelle attività connesse con le funzioni istituzionali ed amministrative dell'Ente Regione e con quelle di altri Enti operanti in ambito regionale;
- c) assicura il collegamento tra le Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori della Regione e gli organi centrali;
- d) realizza il coordinamento e l'indirizzo dell'attività delle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali

Agricoltori nell'ambito della Regione Puglia, sulla base degli orientamenti generali e delle direttive della Confederazione, anche partecipando alle riunioni degli Organi statutari delle medesime;

e) compie nell'ambito regionale, quegli atti di interesse sindacale che ad essa siano espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori, nel rispetto delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali interessate;

f) studia i problemi agricoli, realizza servizi e svolge tutti i compiti e le attività di interesse regionale o ad essa eventualmente delegati dalla Confederazione o dalle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali degli Agricoltori;

g) designa ed eventualmente nomina propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni, in cui sia prevista una rappresentanza degli interessi delle categorie agricole a livello regionale;

h) prende qualsiasi iniziativa nell'interesse dell'agricoltura regionale, nel rispetto delle direttive confederali.

i) organizza convegni, mostre, eventi, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produce strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;

j) attua, in coordinamento con le Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori, azioni promozionali dei prodotti agricoli, sia direttamente che indirettamente, per valorizzare altresì gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio; promuove ogni altra iniziativa utile per realizzare tale finalità.

Art. 3

Enti aderenti

Possono aderire alla Federazione le associazioni, gli enti, le organizzazioni e le società operanti nella regione che abbiano scopi che si armonizzino con quelli della Federazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere. Tutti i soci si impegnano a corrispondere alle indicazioni del Codice Etico allegato al presente statuto.

Art. 4

Obblighi delle Confagricoltura provinciali - Unioni e contributi

Per gli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, le Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori

sono tenute ad osservare le disposizioni del presente Statuto e del Codice Etico e devono attenersi e comunque uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Federazione.

Esse sono altresì tenute a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria alle spese di funzionamento della Federazione.

I contributi sono fissati con cadenza triennale, coincidente con il rinnovo delle cariche della Federazione, dal Consiglio Direttivo sulla base delle necessità di bilancio della Federazione e ripartiti tra le Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori mediante i criteri di ripartizione individuati dal Consiglio Direttivo stesso.

In caso di ritardo di oltre 6 (sei) mesi nel versamento del contributo, la Confederazione provvederà in via diretta alla riscossione per conto della Federazione avvalendosi dei crediti vantati dalle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori nei suoi confronti.

Art. 5

Inosservanza degli obblighi delle Confagricoltura provinciali - Unioni Federate

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari delle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori nei confronti della Federazione, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza della inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- a) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'articolo 6 dello Statuto confederale, chiedendo, nel contempo, alla Confederazione stessa di partecipare all'ispezione;
- b) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione;
- c) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione, a norma dell'art. 6 del predetto Statuto;
- d) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma degli articoli 6 e 8 dello Statuto confederale.

Art. 5 bis

Perdita della qualità di associato

La perdita della qualità di associato alla Confagricoltura, in base all'articolo 8 dello Statuto confederale, comporta in via automatica il venir meno della qualifica di socio della Federazione.

TITOLO II

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 6

Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i due Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti gli organi della Federazione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci delle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7

Assemblea

L'Assemblea è costituita da:

1. Delegati nominati dalle singole Confagricoltura provinciali - Unioni, secondo criteri individuati dal Consiglio Direttivo.
2. Presidenti delle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori e delle Sezioni Regionali di Prodotto.

L'Assemblea dovrà comunque essere formata, per almeno 2/3 del totale dei suoi componenti, dai delegati di cui al punto 1.

I componenti suddetti possono rilasciare deleghe per farsi rappresentare in seno all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, ad un altro componente dell'Assemblea medesima.

Ad ogni delegato potranno essere rilasciate massimo due deleghe.

Art. 8

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile e in via straordinaria, per iniziativa del Presidente, in caso di necessità od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta almeno tre Confagricoltura provinciali - Unioni associate o 2/3 delle Sezioni di Prodotto Regionali costituite.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

All'Assemblea della Federazione è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante comunicazione scritta, anche via e-mail o fax, spedita ai componenti di essa e alla Confederazione almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza contestualmente comunicata alle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Art. 10

Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche 1 ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

Art. 11

Presidente - Segreteria dell'Assemblea - Verbale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori ove designati.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Art. 12

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

1. L'eventuale nomina del Presidente onorario della Federazione;
2. l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, la cui attribuzione alle singole Confagricoltura provinciali - Unioni viene stabilita - con cadenza triennale in coincidenza con il rinnovo delle cariche della Federazione - sulla base dei criteri individuati per la ripartizione dei contributi associativi tra le Confagricoltura provinciali - Unioni stesse ai sensi dell'Art. 4, comma 3 del presente Statuto;
3. la determinazione delle direttive generali dell'attività della Federazione, nell'ambito ed in armonia con le direttive e le istruzioni confederali per il pieno adempimento degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto;
4. lo studio di proposte ed il coordinamento di problemi di carattere generale che riguardano l'agricoltura, le categorie e le Confagricoltura provinciali - Unioni, ai fini della migliore tutela dei loro rispettivi interessi;
5. l'approvazione, entro il 30 aprile, del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo;
6. le modifiche dello Statuto;

7. la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
8. le decisioni sulla perdita della qualità di associato ai sensi dell'articolo 5 bis da parte delle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori federate.

Art. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito:

1. dal Presidente e dai due Vice Presidenti della Federazione;
2. dai Presidenti delle singole Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori;
3. dai componenti eletti dall'Assemblea.
4. dall'eventuale componente della Giunta Confederale che non sia già Presidente di Confagricoltura provinciale - Unione o componente eletto dall'Assemblea;
5. dal Presidente della Federazione Regionale dell'Anga.

I Presidenti delle Sezioni di Prodotto Regionali partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo nei casi di cui all'articolo 21, penultimo comma, del presente Statuto.

Possono essere inoltre invitati a partecipare, con voto consultivo, i Presidenti degli altri Enti di cui all'articolo 3, a condizione della sussistenza del vincolo associativo con la rispettiva Confagricoltura provinciale - Unione Provinciale Agricoltori.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, inoltre, con voto consultivo, i Direttori delle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali.

Segretario del Consiglio Direttivo della Federazione è il Direttore della stessa.

Art. 14

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o della Confederazione.

Chi chiede la convocazione del Consiglio Direttivo è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età, mediante comunicazione scritta, anche via e-mail o fax ai componenti di esso ed alla Confederazione, da farsi almeno otto giorni prima della data dell'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La comunicazione stessa deve contenere l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di

parità, decide il voto del Presidente; non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Copia delle deliberazioni potrà essere richiesta da ciascun componente del Consiglio Direttivo e dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla richiesta

Art. 15

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. eleggere tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti della Federazione;
- b. determinare i criteri per l'attribuzione alle Confagricoltura provinciali - Unioni del numero dei delegati componenti l'Assemblea della Federazione, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- c. determinare i programmi di attività della Federazione nel quadro delle direttive generali espresse dall'Assemblea;
- d. esprimere motivato parere, nel quadro delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria e nel rispetto della disciplina contrattuale attuata in sede nazionale, sulle proposte di contratto o di accordo collettivo che le Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali ed i loro sindacati intendano stipulare o di cui siano richiesti;
- e. compiere, nell'ambito regionale, quegli atti di interesse sindacale espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori, nel rispetto delle direttive della Confederazione.
- f. istituire le Sezioni Regionali di Prodotto, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto confederale;
- g. istituire eventualmente le Federazioni Regionali di Categoria;
- h. costituire organismi di natura consultiva, ai sensi del successivo articolo 19 del presente Statuto, e designare alla Confederazione i rappresentanti regionali al Comitato dei problemi sindacali, al Comitato per i problemi organizzativi-finanziari, al Comitato per i problemi del territorio, dell'ambiente, dell'agriturismo e delle attività connesse e al Comitato per i problemi delle aree

economicamente svantaggiate, scelti tra i rappresentanti espressi dalle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori;

- i. esprimere nei confronti della Confederazione, l'intesa necessaria per la nomina del Direttore;
- j. **adottare** il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo della Federazione, da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- k. fissare le aliquote e la misura dei contributi che le Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali debbono corrispondere ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 del presente Statuto;
- l. ratificare le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente;
- m. deliberare, su proposta del Presidente, nei casi di inadempienza degli obblighi delle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali Agricoltori, a norma dell'articolo 5 del presente Statuto;
- n. deliberare su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente e su quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;
- o. deliberare su tutti gli atti e contratti che ritenga opportuni per l'attività della Federazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservino espressamente all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare, assumere partecipazioni e interessenze, partecipare a Società costituite o costituende, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni od annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali con esonero da responsabilità per i Conservatori competenti.

Art. 16

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente e i due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione verso le Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali, l'Amministrazione statale, regionale e locale, i terzi ed in giudizio.

Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo.

Il Presidente, su sua espressa delega, convalidata dal Consiglio Direttivo, può attribuire alcune delle sue funzioni, di cui al successivo articolo 17, ai Vice Presidenti.

L'incarico di Presidente e dei Vice Presidenti della Federazione è incompatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 17

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dare le disposizioni necessarie per la loro attuazione;
- b) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della Federazione, assicurando con continuità i rapporti con gli organi della Confederazione e con quelli delle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali;
- c) predisporre la proposta di rendiconto consuntivo e di bilancio da presentare al Consiglio Direttivo;
- d) proporre al Consiglio Direttivo le aliquote e la misura dei contributi che le Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali debbono corrispondere ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del presente Statuto;
- e) esaminare e risolvere le questioni interne degli uffici e del personale, di concerto con il Direttore;
- f) provvedere all'assunzione, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione del Direttore, nonché assegnare incarichi di consulenza nel caso se ne ravvisi la necessità;
- g) partecipare all'Assemblea Generale ed al Comitato Direttivo della Confederazione, giusta gli articoli 10, 12, 25 e 26 dello Statuto Confederale;
- h) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Presidente Onorario Il presidente onorario, eventualmente eletto dall'assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi all'Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli organi della Federazione. L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 19

Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea nomina, anche al di fuori del proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo con la relazione sul rendiconto consuntivo.

I revisori dei conti effettivi, o, in loro assenza, i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze

dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Organismi di natura consultiva

Per l'approfondimento e lo studio dei problemi di carattere sindacale, organizzativo-finanziario ed economico, sono costituiti i seguenti organismi di natura consultiva:

- a) il Comitato per i problemi sindacali, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- b) il Comitato per i problemi organizzativi e finanziari, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- c) il Comitato per i problemi del territorio, delle bonifiche, dell'ambiente, dell'agriturismo e delle attività connesse, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale;
- d) il Comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate, composto da un rappresentante espresso da ciascuna Unione Provinciale.

Ciascun Comitato nomina al suo interno un Presidente.

I quattro Comitati si riuniranno di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente.

La segreteria dei Comitati è assicurata dal Direttore o dai funzionari competenti per materia.

Art. 21

Sezioni di Prodotto Regionali

In conformità all'articolo 22 dello Statuto confederale, le Federazioni Regionali istituiscono, con deliberazione del Consiglio Direttivo, per i principali prodotti, settori di produzione o settori economici di rilevanza regionale agricola, ambientale e territoriale, le Sezioni Regionali di Prodotto, che inquadrano i corrispondenti organismi provinciali.

Esse sono formate dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, e, in base ad un proprio regolamento, conforme ai criteri fissati dalla Confederazione e ratificato dalla corrispondente Federazione Nazionale, eleggono tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

I Presidenti sono componenti dell'Assemblea della Federazione.

Il Presidente di ciascuna Sezione Regionale di Prodotto può chiedere al Presidente della Federazione Regionale di sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo le determinazioni della Sezione di Prodotto medesima o quant'altro sia di particolare interesse per il settore rappresentato.

I Presidenti delle singole Sezioni di Prodotto Regionali concorrono a costituire la Federazione Nazionale di Prodotto ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto confederale.

TITOLO III

DIREZIONE E UFFICI DELLA FEDERAZIONE

Art. 22

Direttore della Federazione

Il Direttore fa parte del personale confederale e non può, di

norma, ricoprire altri incarichi nell'Organizzazione, salvo eccezioni autorizzate preventivamente ed in via temporanea dalla Giunta Esecutiva confederale, sentito il parere della Federazione.

Il Direttore:

- a) provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici della Federazione, del cui buon funzionamento è responsabile. E' capo del personale;
- b) applica le deliberazioni degli organi della Federazione, in conformità alle direttive date dal Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) assicura, unitamente al Presidente, la continuità di collegamento con gli organi e gli uffici della Confederazione nonché con quelli delle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali;
- d) partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi della Federazione, è segretario di diritto dei medesimi e firma unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- e) propone al Presidente l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- f) firma tutti gli atti, i contratti ed i documenti, in esecuzione delle decisioni e delle direttive del Consiglio Direttivo, che non siano di stretta competenza del Presidente.
- g) Gestisce, su delega del Presidente, i rapporti con gli Istituti di Credito, con particolare riferimento ai c/c della Federazione sui quali può operare con firma congiunta e/o disgiunta da quella del Presidente.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 23

Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso della Federazione;
- b) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali;
- c) dagli eventuali contributi, liberalità, lasciti di ogni altra natura e specie.

Per i beni costituenti il patrimonio viene tenuto l'inventario.

In caso di scioglimento della Federazione, il relativo patrimonio dovrà essere trasferito ad enti aventi scopi analoghi a quelli della Federazione stessa.

Art. 24

Entrate

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) dai contributi delle Confagricoltura provinciali - Unio-

ni Provinciali, previsti dall'articolo 4 del presente Statuto;

b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

c) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi della Federazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 25

Amministrazione

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della Federazione.

Art. 26

Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, i quali sono presentati al Consiglio Direttivo e, quindi, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

Le proposte dei bilanci dovranno essere inviate, prima della loro approvazione, alle Confagricoltura provinciali - Unioni Provinciali ed alla Confederazione.

TITOLO V

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 27

Modifiche statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea. In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti intervenuti di persona o tramite delega ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto; in seconda convocazione è sufficiente la presenza della metà dei componenti stessi, intervenuti di persona o tramite delega.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

Ricorsi

Ferma restando la competenza del Comitato Direttivo, prevista dall'articolo 13 dello Statuto confederale, spetta al Collegio dei Probiviri della Confederazione, di cui all'articolo 19 dello Statuto confederale, la decisione sui ricorsi proposti dalla Federazione Regionale nei confronti delle singole Confagricoltura provinciali - Unioni, nonché delle singole Confagricoltura provinciali - Unioni nei confronti della Federazione Regionale.

I ricorsi al Comitato direttivo ed al Collegio dei probiviri,

per le loro rispettive competenze, sono inoltrati attraverso il Presidente confederale.

Art. 29

Logo Confagricoltura

La Federazione è tenuta ad adottare il logo "Confagricoltura".

Art. 30

Applicazione dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Direttivo della Confederazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 dello Statuto Confederale.

Art. 31

Costituzione UPA BAT

Nelle more della costituzione formale della Confagricoltura provinciale - Unione Provinciale Agricoltori di Barletta - Andria - Trani, alla stessa viene attribuito - in via transitoria - un componente nell'ambito del Consiglio Direttivo della Federazione; lo stesso viene sottratto dal numero dei componenti attribuiti alla Confagricoltura provinciale - Unione Provinciale Agricoltori di Bari.

Firmato: Umberto Bucci - Giuseppe Ladisa notaio (segue sigillo).-